

Codice penale svizzero

(Istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica)

Modifica del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 1998¹,
decreta:

I

Il Codice penale svizzero² è modificato come segue:

Ingresso

...

visto l'articolo 64^{bis} della Costituzione federale³,

...

Art. 340^{bis} 4

Indagini in caso di criminalità organizzata e criminalità economica

¹ Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260^{ter}, 288, 305^{bis}, 305^{ter}, 315 e 316, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter}, a condizione che i reati:

- a. siano stati commessi prevalentemente all'estero; oppure
- b. siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi.

¹ FF 1998 1095

² RS 311.0

³ Questa disposizione corrisponde all'articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

⁴ Con l'entrata in vigore della revisione del diritto penale in materia di corruzione, la frase introduttiva dell'articolo 340^{bis} capoverso 1 avrà il seguente tenore:

¹ Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260^{ter}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}-322^{septies}, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter}, a condizione che i reati:

...

² In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo, il Ministero pubblico della Confederazione può aprire un'inchiesta qualora:

- a. siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
- b. nessuna autorità cantonale preposta al procedimento penale si occupi della causa o l'autorità cantonale preposta al procedimento penale solleciti dal Ministero pubblico della Confederazione la ripresa della procedura.

³ L'apertura di un'inchiesta secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.

Art. 344 n. 1

Abrogato

II

Modifica del diritto vigente

1. La legge federale sulla procedura penale⁵ è modificata come segue:

Ingresso

...

visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale⁶,

...

Art. 18

¹ Il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale sottoposta alla giurisdizione federale ai sensi dell'articolo 340 del Codice penale⁷.

² Se una causa di diritto penale federale soggiace sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il procuratore generale può ordinare che i procedimenti siano congiuntamente deferiti all'autorità federale o a quella cantonale.

³ Conclusa l'istruzione preparatoria, si può eccezionalmente delegare all'autorità cantonale il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi del capoverso 1. In tal caso, il procuratore generale sostiene l'accusa davanti al tribunale cantonale.

⁴ La Camera d'accusa del Tribunale federale decide sulle contestazioni tra Ministero pubblico della Confederazione e autorità cantonali sorte nell'applicazione dei capoversi 1-3.

⁵ **RS 312.0**

⁶ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU...; FF **1999** 7454]: art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

⁷ **RS 311.0**; RU ... (FF **2000** 70)

Art. 18^{bis}

¹ Conclusa l'istruzione preparatoria, il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi dell'articolo 340^{bis} del Codice penale⁸. In questo caso, sostiene l'accusa davanti al tribunale cantonale.

² Egli può delegare l'istruzione, l'accusa e il giudizio di procedimenti semplici alle autorità cantonali.

³ L'articolo 18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

Art. 260

La Camera d'accusa del Tribunale federale decide in merito a contestazioni tra procuratore generale della Confederazione e autorità cantonali preposte al procedimento penale inerenti alla competenza di indagine nei casi di criminalità economica e criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 340^{bis} del Codice penale⁹.

III^{bis}. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale in cui il procuratore generale sostiene l'accusa davanti ai tribunali cantonali

Art. 265^{bis}

¹ Dall'inoltro dell'atto di accusa all'autorità cantonale competente, la procedura è retta dal diritto cantonale, purché il diritto federale non disponga altrimenti.

² Questo vale segnatamente per l'ammissione dell'accusa, la competenza della singola autorità giudiziaria, la preparazione e la condotta del dibattimento nonché per la procedura cantonale di ricorso.

Art. 265^{ter}

¹ Il procuratore generale funge da accusatore pubblico.

² Ha gli stessi diritti e doveri procedurali attribuiti dal diritto cantonale all'accusatore pubblico del Cantone.

Art. 265^{quater}

¹ Le multe nonché gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione.

² Le spese che secondo il diritto cantonale sono a carico dello Stato, sono assunte dalla Confederazione. Il Cantone può esigere dalla Confederazione il rimborso delle spese non recuperabili presso l'imputato.

³ Gli indennizzi a favore dell'imputato sono a carico della Confederazione.

⁸ RS 311.0; RU ... (FF 2000 70)

⁹ RS 311.0; RU ... (FF 2000 70)

Art. 265quinquies

I Cantoni eseguono le pene privative della libertà, dietro rimborso delle spese da parte della Confederazione.

IV. Del diritto di ricorso davanti alle autorità cantonali

Art. 266

Il procuratore generale può in ogni caso avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale contro sentenze, decisioni amministrative di carattere penale nonché dichiarazioni di non doversi procedere emesse dalle autorità cantonali se:

- a. ha deferito alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio della causa di diritto penale;
- b. ha sostenuto l'accusa davanti ai tribunali cantonali;
- c. secondo l'articolo 265 capoverso 1 o un'altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un'altra autorità federale.

Art. 267

¹ Se la decisione cantonale indica compiutamente i motivi su cui è fondata, il procuratore generale può ricorrere, entro venti giorni dalla comunicazione, all'autorità cantonale competente con atto scritto e motivato.

² Altrimenti, il procuratore generale può, entro dieci giorni dalla comunicazione, chiedere all'autorità giudicante copia della decisione motivata. Quest'ultima è impugnabile ai sensi del capoverso 1.

³ Se la motivazione scritta è rilasciata d'ufficio successivamente, si applica il termine di ricorso di cui al capoverso 1.

Art. 270 cpv. 6

⁶ Il procuratore generale può ricorrere per cassazione se:

- a. ha deferito alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio della causa di diritto penale;
- b. ha sostenuto l'accusa davanti ai tribunali cantonali;
- c. secondo l'articolo 265 capoverso 1 o un'altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un'altra autorità federale.

2. La legge federale del 7 ottobre 1994¹⁰ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione è modificata come segue:

Ingresso

...

visti gli articoli 64^{bis} e 85 numero 7 della Costituzione federale¹¹,

...

Art. 7 cpv. 2 e 3

² È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta (art. 340^{bis} del Codice penale¹²).

³ Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria, secondo le disposizioni della legge federale sulla procedura penale¹³.

Art. 8 cpv. 1

¹ Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all'Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un'organizzazione ai sensi dell'articolo 260^{ter} numero 1 capoverso 1 del Codice penale¹⁴ o un reato ai sensi dell'articolo 340^{bis} del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta. Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l'apertura e l'archiviazione di un'inchiesta nell'ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell'articolo 340^{bis} del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta.

Art. 9 cpv. 3

Abrogato

¹⁰ RS 172.213.71

¹¹ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123 e 173 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

¹² RS 311.0; RU ... (FF 2000 70)

¹³ RS 312.0; RU ... (FF 2000 76)

¹⁴ RS 311.0; RU ... (FF 2000 70)

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 gennaio 2000¹⁵

Termine di referendum: 20 aprile 2000

0374